

e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori femminili e del carcinoma del colon retto:

*a)* mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 40 e 70 anni;

*b)* esame citologico cervico-vaginale (PAP test) ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

*c)* ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni;

*d)* colonscopia, ogni sei anni a favore della popolazione a rischio elevato per carcinoma del colon retto, individuata in base ai criteri fissati dal Ministero della sanità.

*1-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

*1-quinquies* Al fine di assicurare la copertura degli oneri per la riduzione dei ticket sanitari di cui al comma *2-bis*, quantificabili in lire 840 miliardi per l'anno 2001 e successivi, il Ministero delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, ridetermina le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 840 miliardi, in ragione annua.

**58. 9.** (*ex* 54. 79). Bolognesi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2001, dopo la scelta effettuata dalla CUF di inserire i medicinali nella classe di cui alla lettera *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sulla base delle loro caratteristiche prevalenti, i me-

dicinali ricompresi nella lettera *a)* e nella lettera *c)* assumono i nomi di farmaci di classe A e farmaci di classe B.

**58. 11.** (*ex* 54. 95). Conti.

*Sopprimere il comma 2.*

**58. 12.** (*ex* 54. 93). Gramazio, Conti, Alboni, Porcu.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: luglio con la seguente: gennaio.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**58. 14.** Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: luglio con la seguente: aprile.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**58. 13.** Cé, Dalla Rosa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dovuta nella fino alla fine del comma con la seguente: abolita.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**58. 15.** (*ex* 54. 16). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: lire 1.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 2.000.*

*Conseguentemente, al secondo periodo:*

*sostituire le parole: 2.500 lire con le seguenti: 1.000 lire;*

sostituire le parole: 5.000 lire con le seguenti: 2.000 lire;

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**58. 16.** (ex 54. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: 1.500 per prescrizione di una confezione e di lire 3.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**58. 142.** (ex 54. 167). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Perretti, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: lire 2.000 per prescrizione di una confezione e di lire 4.000.*

*Conseguentemente, al secondo periodo:*

*sostituire le parole: lire 2.500 con le seguenti: lire 2.000;*

*sostituire le parole: lire 5.000 con le seguenti: lire 4.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**58. 17.** (ex 54. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: lire 2.000 per prescrizione di una confezione e di lire 4.000.*

*Conseguentemente, al secondo periodo:*

*sostituire le parole: lire 2.500 con le seguenti: lire 2.000;*

*sostituire le parole: lire 5.000 con le seguenti: lire 4.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 18.** (ex 54. 147). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 2.500 lire » e le parole: « 6.000 lire » sono sostituite dalle parole: « 5.000 lire » con le seguenti: « 1.500 lire » e le parole: « 6.000 lire » sono sostituite dalle parole: « 3.000 lire ».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**58. 143.** (ex 54. 168). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Perretti, Del Barone, Galati, Savelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È abolita la compartecipazione alle spese relative a tutte le prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica e terapeutica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 19.** (ex 54. 24). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È abolita la compartecipazione alle spese relative a tutte le prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica e terapeutica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 5, 7, 8, 9, 13 e 14.**

**58. 199.** (ex 54. 120.) Diliberto, Saia, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, , Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Santoli, Strambi, Bindi, Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Pisan, Cento, Gardiol, Galletti, Buffo, Finocchiaro Fidelbo, Dameri, Panattoni, Giacco, Lucà.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Tutti i cittadini individuati dalle leggi nn. 210 del 1992; 537 del 1993; 724 del 1994; 549 del 1995; nonché i soggetti affetti da particolari forme morbose di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza specialistica, diagnostica e di laboratorio e farmaceutica.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**58. 129.** (ex 54. 109). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta, Saia.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 21.** (ex 54. 108). Berruti, Leone.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento per spese fino a 350 milioni annui, nella misura del 70 per cento per spese fino a 500 milioni annui, nella misura del 60 per cento per spese fino a 800 milioni annui, nella misura del 40 per cento per spese superiori a 800 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**58. 27.** (ex 54. 64). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

**58. 25.** (ex 54. 130). Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**58. 26.** (ex 54. 17). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 28.** (ex 54. 66). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 29.** (ex 54. 65). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento, limitatamente alle sole iniziative realizzate sul territorio nazionale.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 30.** (ex 54. 150). Contento.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici**

**58. 134.** (54. 173). Cambursano.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 31.** (ex 54. 148). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in corso al 31 dicembre 2000 con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 22.** (ex 54. 82, 54. 151 e 54. 149) Conti, Gramazio, Porcu, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 4.*

**58. 32.** (ex 54. 97). Gramazio, Conti, Alboni, Porcu, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le categorie di con la seguente: i.*

**58. 33.** (ex 54. 69). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 34.** (ex 54. 67). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:*

Le case produttrici farmaceutiche se entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco non provvedono ad adeguare le confezioni dei medicinali ai predetti standard, sono soggette a sanzioni amministrative pari a 500.000.000 di lire per ogni singolo medicinale non adeguato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**58. 35.** (ex 54. 18). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.*

**58. 36.** (ex 54. 129). Malavenda.

*Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: due pezzi con le seguenti: quattro pezzi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 37.** (ex 54. 68). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 38.** (ex 54. 153. e 54. 152). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti..

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 39.** (ex 54. 70). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 gennaio.*

**58. 41.** (ex 54. 183). Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: lire 10.000 con le seguenti: lire 15.000«.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 40.** (ex 54. 90). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

*Sopprimere il comma 6.*

**58. 42.** (ex 54. 83). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole:* Con la stessa decorrenza i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei prezzi usciti e della destinazione di questi;

**58. 43.** (ex 54. 25). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da:* i depositari, i grossisti e i farmacisti *fino a:* della destinazione di questi;

**58. 44.** (ex 54. 84). Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro delle Vedove, Alboni.

*Al comma 6, in fine, aggiungere i seguenti periodi:* Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono deducibili nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale deducibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**58. 47.** (ex 54. 37). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili ai sensi dell'articolo 13 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella

misura del 50 per cento dall'ammontare delle imposte dovute. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 45.** (ex 54. 72). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili ai sensi dell'articolo 13 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella misura del 40 per cento dall'ammontare delle imposte dovute. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 46.** (ex 54. 71). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 7.*

**58. 48.** (ex 54. 98). Conti, Gramazio.

*Al comma 7, dopo le parole:* presenti sulla ricetta *aggiungere le seguenti:* anche leggibili otticamente.

**58. 53.** (Testo così modificato nel corso della seduta (ex 54. 85). Conti, Gramazio, Alboni.

**(Approvato)**

*Al comma 7, sostituire le parole:* relativi al codice *con le seguenti:* che consentano l'individuazione.

\* **58. 49.** (ex \* 54. 26). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione*

\* **58. 50.** (ex \* 54. 160). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione*

\* **58. 51.** (ex \* 54. 177). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione*

\* **58. 52** (ex \* 54. 179). Alberto Giorgetti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità concordate con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie nell'ambito del rinnovo della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.*

**58. 54.** (ex 54. 86). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

*Sopprimere il comma 8.*

**58. 55.** (ex 54. 128). Malavenda.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Le Regioni organizzano corsi di formazione per funzionari regionali, in collaborazione con il Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 56.** (ex 54. 92). Conti, Gramazio, Porcu.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: per il controllo delle prescrizioni*

farmaceutiche anche ai fini degli adempimenti di cui *con le seguenti:* per il trasferimento dei dati e delle informazioni dalle regioni al Ministero della sanità in tema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche di cui.

**58. 57.** (ex 54. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**58. 58.** (ex 54. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 9.*

**58. 59.** (ex 54. 127). Malavenda.

*Sopprimere il comma 10.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 60.** (ex 54. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 11.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 61.** (ex 54. 91). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

*Sopprimere il comma 11.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**58. 62.** (ex 54. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sostituire il comma 11 con i seguenti:*

11. A decorrere dal 1° gennaio 2001 alle specialità medicinali di nuova autorizzazione in Italia secondo il sistema del mutuo

riconoscimento si applica la metodologia del Prezzo Medio Europeo per la determinazione dei loro prezzi.

11-*bis*. Nel caso di impossibilità di applicazione della metodologia del Prezzo Medio Europeo per assenza del principio attivo o delle confezioni di riferimento in almeno quattro dei Paesi europei di confronto, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del prezzo, i prezzi delle specialità sono sottoposti alla procedura della contrattazione sulla base di criteri riferiti esclusivamente al valore del farmaco, al contributo all'economia dell'Italia con particolare riferimento allo sviluppo industriale e della ricerca.

**58. 140.** (*ex* 54. 132). Bastianoni.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole:* limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, bilancio e programmazione economica, del CIPE e della CUF.

**58. 139.** (*ex* 54. 131). Bastianoni.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ri-

cerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità dell'industria, commercio e artigianato, dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del Tesoro, del CIPE, della CUF e da tre membri indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

**58. 64.** (*ex* 54. 27). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del Cipe e della CUF.

**58. 63.** (*ex* \* 54. 154 e \* 54. 155). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras..

*Sopprimere il comma 12.*

\* **58. 65.** (*ex* \* 54. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **58. 66.** (*ex* \* 54. 99). Conti, Gramazio.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **58. 141.** (*ex* \* 54. 133). Bastianoni.

*Sopprimere il comma 13.*

**58. 67.** (ex 54. 125). Malavenda.

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.*

**58. 68.** (ex 54. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

**58. 69.** (ex 54. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sentita con le seguenti: è consultata.*

**58. 70.** (ex 54. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sentita con le seguenti: è interpellata.*

**58. 71.** (ex 54. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della sanità sono definiti con le seguenti: Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce.*

**58. 72.** (ex 54. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della sanità sono definiti con le seguenti: Il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto.*

**58. 73.** (ex 54. 8). Cuccu, Divella, Massidda, Guidi.

*Sopprimere il comma 14.*

**58. 74.** (ex 54. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: definito e limitato con le seguenti: non superiore a quattro mesi.*

**58. 78.** (ex 54. 87).. Conti, Gramazio, Porcu.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare con le seguenti: concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e*

\* **58. 75.** (ex \* 54. 161). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare con le seguenti: concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e*

\* **58. 76.** (ex \* 54. 175 e 54. 28). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres, Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare con le seguenti: concorda con i produttori dei medicinali*

uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e

\* **58. 77.** (ex \* 54. 180). Alberto Giorgetti.

*Sopprimere il comma 15.*

\*\* **58. 80.** (ex \* 54. 19). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Sopprimere il comma 15.*

\*\* **58. 81.** (ex \* 54. 163). Galletti, Procacci, Scalia.

*Sopprimere il comma 15.*

\*\* **58. 82.** (ex \* 54. 126). Malavenda.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**58. 83.** (ex 54. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

\* **58. 84.** (ex \* 54. 7). Cuccu, Guidi, Massidda.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

\* **58. 85.** (ex \* 54. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciò è valido fino alla data di trasmissione del provvedimento di accoglimento e di reiezione.*

**58. 86.** (ex 54. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive con le seguenti: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, su proposta della commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con proprio decreto definisce i criteri e le direttive.*

**58. 87.** (ex 54. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 16.*

\* **58. 88.** (ex \* 54. 20). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Sopprimere il comma 16.*

\* **58. 89.** (ex \* 54. 29). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Sopprimere il comma 16.*

\* **58. 90.** (ex \* 54. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 16.*

\* **58. 91.** (ex \* 54. 94). Conti.

*Sopprimere il comma 16.*

\* **58. 92.** (ex \* 54. 140). Battaglia.

*Sopprimere il comma 16.*

\* **58. 145.** (ex \* 54. 170). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Perretti, Del Barone, Galati, Savelli.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C), previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della Sanità, al CIPE e alla FOFI almeno 15 giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

**58. 93.** (ex 54. 178). Alessandro Rubino.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

\* **58. 131.** (ex 54. 134). Giannotti, Bolognesi.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

\* **58. 132.** (ex 54. 134). Fioroni, Saia.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 dicembre 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e individua misure per favorire un ricorso corretto ai farmaci di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne di informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari, utilizzando i fondi di cui al successivo articolo 69.

\*\* **58. 94.** (ex \*54. 156). Messa.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e individua misure per favorire un ricorso corretto ai farmaci di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne di informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari, utilizzando i fondi di cui al successivo articolo 69.

\*\* **58. 144.** (ex \*54. 169). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del Tesoro, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione,

con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce norme che regolano distribuzione e commercializzazione in farmacia dei medicinali di automedicazione, anche promuovendo una campagna di informazione ai cittadini sul loro corretto uso.

**58. 130.** (ex 54. 137). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce i criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e per favorire una corretta informazione in materia nei confronti del pubblico e degli operatori sanitari.

\* **58. 95.** (ex \* 54. 75). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce i criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi, e per favorire una corretta informazione in materia nei confronti del pubblico e degli operatori sanitari.

\* **58. 96.** (ex \* 54. 165). Scalia, Procacci, Galletti.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

16-bis. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C, previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla FOFI almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

**58. 133.** (ex 54. 172). Testa, Saia.

*Sopprimere i commi 17, 18 e 19.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**58. 97.** (ex 54. 21). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:*

17. A decorrere dal 1° marzo 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello massimo del generico come sopra definito è a carico dell'assistito.

18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei generici, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo

giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 98.** (ex \*54. 157 e \*54. 158). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO  
58.211 DEL GOVERNO

*Al comma 17, sopprimere il secondo capoverso.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**0. 58. 211. 1.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

*Al comma 17, primo periodo sopprimere le seguenti parole: dei medicinali aventi fino alla fine del periodo.*

**Copertura LNP.**

**0. 58. 211. 2.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 17, secondo periodo sopprimere le seguenti parole da: il medico è fino alla fine del periodo.*

**Copertura LNP.**

**0. 58. 211. 3.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 18, sopprimere le parole: previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 17 3.*

**0. 58. 211. 4.** Di Capua, Paissan.

*Al comma 18, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il ministro della sanità con propri provvedimenti provvede a informare i cittadini delle disposizioni di cui al presente comma.*

**Copertura LNP.**

**0. 58. 211. 5.** Pagliarini, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:*

17. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tal caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta.

18. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 17 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del predetto comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

18-bis. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

*Conseguentemente, in Tabella A ridurre:*

Ministero del lavoro:

2001: - 28.000;

2002: - 56.000;

2003: - 56.000.

**58. 211.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. A decorrere dal 1° marzo 2001 i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La eventuale differenza fra il prezzo del medicinale prescritto e quello massimo del generico come sopra descritto è a carico dell'assistito.

*Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: disponibilità in commercio dei medicinali, con le seguenti: disponibilità di commercio di generici.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 99.** (ex 54. 31). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° settembre 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**58. 150.** (ex 54. 38). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: i medicinali con le seguenti: i farmaci non coperti da tutela brevettuale.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**58. 100.** (ex 54. 105). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: i medicinali aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli previsti dall'articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 101.** (ex 54. 30). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: forma farmaceutica con le seguenti: tecnologia, forma farmaceutica, formulazione, modalità di rilascio,.*

**58. 102.** (ex 54. 40). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: tecnologia,.*

**58. 103.** (ex 54. 41). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, primo periodo dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: modalità di rilascio,.*

**58. 104.** (ex 54. 42). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: , formulazione,.*

\* **58. 105** (ex \*54. 43). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: , formulazione.*

\* **58. 106.** (ex \*54. 106). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 17, dopo le parole: via di somministrazione aggiungere le seguenti: sistema di rilascio.*

**58. 127.** (ex 54. 4). Giannotti.

*Al comma 17, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: più basso con le seguenti: medio ponderato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**58. 107.** (ex 54. 74). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: più basso con le seguenti: medio ponderato.*

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001 - 60.000;

2002 - 60.000;

2003 - 60.000.

**58. 108.** (ex 54. 110). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

*Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**58. 109.** (ex 54. 107). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 17, sopprimere il secondo periodo:*

\* **58. 110.** (ex \*54. 39). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.*

\* **58. 111.** (ex \* 54. 118). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

*Al comma 17, sopprimere il terzo periodo.*

\*\* **58. 112.** (ex \*54. 111). Saia, Maura Cosutta, Galletti, Caccavari.

*Al comma 17, sopprimere il terzo periodo.*

\*\* **58. 113.** (ex \* 54. 124). Malavenda.

*Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve motivare sulla ricetta la prescrizione di un farmaco di prezzo più alto rispetto a quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.*

**58. 114.** (ex 54. 88). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso il medico prescriba un farmaco di prezzo più alto rispetto a quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, il medico deve acquisire il consenso informato dell'assistito.*

**58. 115.** (ex 54. 89). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell'assistito, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per principi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica. A fine anno, sulla liquidazione dell'ultima mensilità, è accreditato al farmacista il valore del 2 per cento sulla cifra totale annua di liquidazione dei generici.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3 e 6.**

**58. 116.** (ex 54. 77). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Il farmacista può, su richiesta dell'assistito, sostituire la specialità medicinale con il corrispondente generico; in tal caso nel conteggio delle spettanze della azienda sanitaria locale sulla liquidazione del farmaco specialità a prezzo più basso, di riferimento per il rimborso, non si applica lo sconto di legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**58. 117.** (ex 54. 76). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: ogni dodici mesi.*

**58. 118.** (ex \*54. 117). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai farmaci, di cui all'allegato 1, previsti da dichiarazione medica firmata, per l'utilizzo nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave.

19-ter. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata.

19-quater. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nell'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito dalle A.S.L. e completato con il timbro professionale del medico.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 119.** (ex 54. 33). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **58. 120.** (ex \*54. 22). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **58. 121.** (ex \*54. 78). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **58. 122.** (ex \*54. 122). Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

23. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 123.** (ex 54. 34). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1 comma 40 della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**58. 124.** (ex 54. 100). Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-CDU.**

**58. 125.** (ex 54. 162). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1 comma 40 della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**58. 126.** (ex 54. 176). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

22. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 e dal-

l'articolo 5, comma 2 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

23. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 è così sostituito:

«Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentarsi al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2 lettera A punti 1), 2) e 3) al decreto del Ministero della sanità del 22 dicembre 1997. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro della Comunità europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attesterà che presso la stessa è disponibile il dossier di registrazione originale. Decorso novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.

24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modifiche devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato così come all'allegato 2 lettera A punti 1), 2), 3) del